

**Edizione di martedì 1 agosto 2023**

## **NEWS DEL GIORNO**

**Inps: rettifiche ed integrazioni in materia di codici UniEMens**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Inail: sospensione adempimenti per le zone colpite da eventi alluvionali**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Inail: ulteriori chiarimenti per periodo transitorio ex INPGI**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Autonomia del ramo d'azienda ai fini del trasferimento e sua preesistenza**  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Inps: rettifiche ed integrazioni in materia di codici UniEMens***di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 28 luglio 2023, n. 2821](#), torna ad affrontare il tema dei codici da utilizzare in UniEMens in caso di fruizione di determinati congedi e permessi tutelati.

Si tratta, in particolare, del congedo parentale, del congedo di paternità obbligatorio, e dei permessi per disabilità, i quali vengono passati in rassegna in relazione alle novità introdotte a più riprese dal D.Lgs. 105/2022 e dalla Legge di bilancio per l'anno 2023.

Il messaggio Inps n. 2821/2023 ha la espresa finalità di andare a rettificare (annullando e sostituendo) quanto nell'immediata precedenza (26 luglio 2023) era stato illustrato dal medesimo Istituto con messaggio n. 2788/2023 rispetto alle medesime tematiche.

Il messaggio Inps n. 2821/2023 passa, quindi, nuovamente in rassegna i vari codici, distinti per tipologia di eventi ed annessi atti di prassi amministrativa (circolari e messaggi) pubblicati con funzione esplicativa.

La mappatura dei codici passati in rassegna parte da quelli inerenti alle materie trattate dal messaggio Inps 13 febbraio 2023, n. 659, in tema di congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale, alla luce delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. 105/2022.

Vengono poi passati in rassegna i codici inerenti all'estensione all'80% del congedo parentale per il primo mese (complessivo per entrambi i genitori) di fruizione e collocato entro il sesto anno di età di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno di ingresso nel nucleo nelle ipotesi di adozioni) introdotto dalla legge di bilancio per l'anno 2023 e declinato dalla circolare Inps n. 45/2023.

Sul punto viene ribadito come il primo periodo di concreto utilizzo delle codifiche dedicate sia luglio 2023, anche in merito agli arretrati per l'arco temporale gennaio 2023 – giugno 2023, che potranno essere recuperati da luglio 2023 ad ottobre 2023.

L'Inps specifica anche come ai fini dell'individuazione del periodo da indennizzare all'80% sia opportuno considerare il primo mese cronologicamente fruito di congedo parentale (tenendo in considerazione i periodi eventualmente fruiti da entrambi i genitori).

Da ultimo sono passati in rassegna i codici da utilizzare in caso di fruizione di permessi per disabilità, tema già trattato dalla circolare Inps n. 39/2023.

Master di specializzazione

## **DIRITTO DEL LAVORO**

[accedi al sito >](#)

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Inail: sospensione adempimenti per le zone colpite da eventi alluvionali***

di **Redazione**

L'Inail, con [circolare 24 luglio 2023, n. 33](#), fornisce le indicazioni operative per fruire delle sospensioni di adempimenti e versamenti in conseguenza dell'emergenza alluvione di inizio maggio 2023, recependo quindi le previsioni del D.L. 61/2023.

La sospensione riguarda adempimenti e versamenti rientranti nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, a favore di soggetti (datori di lavoro e lavoratori autonomi) che alla data del 1° maggio avevano residenza, ovvero sede legale o operativa all'interno dei territori di cui all'allegato 1 del citato D.L. n. 61/2023.

Per la verifica del requisito geografico, l'Inail prenderà in considerazione le PAT riferite a tali territori.

La circolare Inail n. 33/2023 specifica come rientrino tra gli adempimenti sospesi la seconda e terza rata dell'autoliquidazione Inail nei confronti di coloro che abbiano optato per il versamento rateale.

Sono inoltre sospese tutte le rate inerenti a rateazioni ordinarie in corso, limitatamente ai pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023.

Viene poi specificato come i premi e le rate non pagate debbano essere versati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (fermo restando per le rateazioni ordinarie il ripristino dei regolari versamenti dalla data del 1° settembre 2023) senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Sempre entro il 20 novembre 2023 coloro che intendono avvalersi della sospensione dovranno presentare apposita domanda in via telematica attraverso il portale Inail.

Master di specializzazione

**WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Inail: ulteriori chiarimenti per periodo transitorio ex INPGI***

di **Redazione**

L'Inail, con [istruzione operativa del 27 luglio 2023](#), fornisce ulteriori chiarimenti in materia di assicurazione obbligatoria per giornalisti ex INPGI, con particolare riferimento al periodo transitorio compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023.

L'istruzione operativa citata riprende, in tal senso, i chiarimenti già forniti dall'Inail con circolare 5 dicembre 2022, n. 4, con nota 12 dicembre 2022, prot. 11235 e con nota 20 gennaio 2023, prot. 596.

Mediante l'istruzione operativa del 27 luglio 2023 viene comunicata l'implementazione del servizio "*Contributi giornalisti periodo transitorio > Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche*" presente all'interno del portale Inail, mediante l'aggiunta di due nuove sezioni relative alla comunicazione di sospensione dell'obbligo assicurativo, o di cessazione del codice ditta.

Ai fini del completamento della modifica è necessario inserire tra gli altri dati identificativi, anche il codice PIN aziendale a suo tempo comunicato.

La comunicazione può essere fatta dal titolare/legale rappresentante, così come dagli intermediari se del caso abilitati.



 

Master di 5 incontri

**IL CONSULENTE DEL LAVORO 4.0**

Digital transformation per un nuovo modello di organizzazione HR

**SCOPRI DI PIÙ**

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Autonomia del ramo d'azienda ai fini del trasferimento e sua preesistenza***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 giugno 2023, n. 17001, ha stabilito che ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod. civ., l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, perché l'indagine non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto.

Seminario di specializzazione

**COSTO DEL LAVORO E BUDGET DEL PERSONALE**

[accedi al sito >](#)